**Rapporto**

22 novembre 2016 DFE / DECS

**della Commissione della gestione e delle finanze**

**sull’iniziativa parlamentare 2 novembre 2015 presentata nella forma generica da Fiorenzo Dadò e Amanda Rückert “Ricevi i sussidi in Ticino? Allora spendi in Ticino”**

# Introduzione

L’iniziativa generica in esame chiede molto semplicemente di introdurre una modifica legislativa opportuna volta a fare in modo che i beneficiari di sussidi cantonali debbano poi forzatamente spenderli in Ticino o quantomeno in Svizzera.

Con il termine molto generico di “sussidi” l’atto indica quelle forme di sussidio straordinario volto all’esecuzione di opere, alla realizzazione di servizi e all’acquisto di determinati beni. Esclude invece, come si dirà nei prossimi paragrafi, le forme di sussidio vincolato per legge, come ad esempio le forme in ambito sanitario e medico.

Il verificarsi di casistiche in cui aiuti concessi dall’ente pubblico siano stati “investiti” fuori dai confini cantonali o addirittura nazionali – che ha peraltro ed in più occasioni sollevato palesi polemiche – risulta essere alla base dell’iniziativa parlamentare.

Gli obiettivi dell’atto risultano pertanto condivisi dalla presente maggioranza commissionale che con il presente rapporto chiede al lodevole Consiglio di Stato di declinarli nella forma e nel modo che verrà qui preannunciato.

# Merito dell’iniziativa

Nel merito, l’iniziativa si attiene alla sua forma e pertanto permane generica tanto nelle osservazioni quanto nelle conclusioni e richieste.

La richiesta principale è volta alla modifica della base legale ampiamente esposta volta e ad imporre l’obbligatorietà nello spendere in Ticino, o quantomeno in Svizzera, i sussidi ricevuti dall’ente pubblico cantonale, all’introduzione di penalità in caso di contravvenzione oltre che all’impostazione di un sistema di verifica.

Nel testo, significativi risultano infatti essere i seguenti paragrafi:

*“I sottoscritti iniziativisti ritengono pertanto necessario introdurre chiare disposizioni all’interno della Legge sui sussidi del 22 giugno 1994, che stabiliscano innanzitutto e per tutti i sussidi cantonali che, già al momento della formulazione della domanda di sussidio, l’istante sia chiamato a fornire indicazioni relative a dove e come intende spendere i propri fondi per raggiungere lo scopo prefissato e per il quale riceve anche un determinato sussidio.”*

*“Per rendere effettiva l’introduzione dell’obbligo postulato dall’iniziativa e a scopo deterrente, occorre poi prevedere specifiche sanzioni per i contravventori, il cui testo potrebbe essere integrato quale capoverso aggiuntivo all’art. 21 LSuss, disposizione che stabilisce le fattispecie penali specifiche e comuni applicabili in materia di sussidi cantonali.”*

*“All’autorità è poi concesso diritto di verifica in tal senso: chi riceve sussidi deve pertanto essere in grado di fornire debito rendiconto sulle destinazioni dei fondi delle attività sussidiate in qualsiasi momento. Del resto già oggi l’art. 8 LSuss prevede che l’obbligo d’informazione sussiste anche dopo la concessione del sussidio.“*

Le richieste qui formulate sono certamente pertinenti e possono trovare un’applicazione su scelta del legislatore sovrano entro certi limiti come si dirà nelle prossime righe.

Nel testo di iniziativa l’attenzione viene al contempo posta su più elementi caratteristici del sussidio: in particolare vengono toccati gli aspetti delle esternalità positive che gli stessi generano, il peso che gli stessi hanno sull’intero budget cantonale, oltre che gli aspetti di principio secondo cui la concessione di un aiuto da parte del Cantone Ticino in favore di persone ed entità residenti in Cantone Ticino, dovrebbe peraltro concretizzarsi con un effetto benefico destinato unicamente al medesimo territorio ed alla sua economia.

In poche parole, il principio più volte ripreso dagli iniziativisti secondo cui i sussidi ricevuti dal Ticino dovrebbero poi essere spesi in Ticino, o quantomeno in Svizzera, oltre ad essere scontato per la maggior parte dei casi (come si dirà in seguito) è pure pienamente condivisibile.

In particolare si notino le seguenti affermazioni:

*“I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un’usuale controprestazione di mercato, che hanno lo scopo di assicurare o promuovere l’adempimento di compiti specifici di pubblico interesse.” “Con il sussidio una determinata attività risulta economicamente più conveniente e viene così incentivata e facilitata la sua realizzazione.” “Nell’ambito della spesa pubblica i sussidi rappresentano una componente molto importante, basta andare a leggere i conti consuntivi e il resoconto del Fondo Sport-Toto. Si tratta di parecchi milioni di franchi ogni anno che lo Stato versa a Enti pubblici, parapubblici, associazioni, società, privati.” “Si è già detto che in generale tutti i sussidi hanno lo scopo di aiutare finanziariamente realtà locali nell’adempiere i loro scopi. I soldi con cui vengono erogati i sussidi sono pubblici. È pertanto prioritario che chi riceve soldi dai ticinesi, li investa anche nel nostro Cantone. Non riteniamo infatti ammissibile che un ente, un istituto o un privato che riceve importi pubblici dai contribuenti ticinesi per promuovere le proprie attività investa poi, senza dei motivi più che validi, all’estero, danneggiando quindi l’economia locale.”*

Tutti i succitati ragionamenti possono venire declinati con una semplice modifica legislativa che permetta molto semplicemente di erogare realmente ed unicamente sussidi pubblici per realizzazioni effettuate esclusivamente in Ticino, fatta salva l’eccezione per quelle casistiche che materialmente non trovano possibilità realizzative entro i confini cantonali.

Una base legale che proceduralmente non rappresenterebbe certo una novità od una modifica estensiva delle procedure oggi in vigore, quanto semmai una definizione ben precisa di procedure volte sempre a garantire i sussidi ma – al contempo – pure che gli stessi vengano spesi in favore della nostra economia cantonale.

In vari ambiti infatti le procedure che determinano l’accordo e l’erogazione di un sussidio permettono infatti già quel controllo di spesa entro i confini cantonali che la presente iniziativa chiede. Sarebbe pertanto sufficiente estendere a tutti gli ambiti di sussidiamento una procedura standardizzata per risolvere al contempo il problema ed a permettere una garanzia che i fondi vengano spesi in Ticino, o quantomeno in Svizzera.

# Una soluzione

In Ticino è oggi prassi consolidata che talune strutture destinate al turismo possano beneficiare di sussidi di varia entità.

Indipendentemente dalle modalità di computazione quanto risulta rilevante ai fini dell’analisi della presente iniziativa è rappresentato dalle modalità di erogazione dei fondi.

È infatti prassi consolidata che dapprima l’ente pubblico si esprima su di un preventivo definitivo e plausibilizzato indicando con precisione l’ammontare della quota di sussidio pubblico. Aiuto economico che – a fine lavori – viene poi erogato direttamente a copertura degli oneri a consuntivo tramite le dovute fatture.

Modalità snella, chiara, che permette quindi di vagliare dapprima l’entità dell’aiuto, di quantificarne ed identificarne all’interno del preventivo la quota copribile e di erogare il tutto solo a lavori eseguiti.

Seguendo il medesimo approccio procedurale si può giungere ad una soluzione di applicazione per le richieste della presente iniziativa.

La procedura sarebbe sempre la medesima.

Pertanto sarebbe sufficiente introdurre una procedura molto simile per permettere un controllo a che i proventi da sussidio vengano esclusivamente spesi in Ticino o quantomeno in Svizzera.

Questo verrebbe infatti permesso richiedendo dapprima all’interessato un preventivo presso una ditta ticinese sulla base del quale verrebbe quantificato l’aiuto economico.

Una volta fatto questo il beneficiario dovrebbe unicamente procedere con l’esecuzione e l’ente pubblico potrebbe effettuare un bonifico a lavoro eseguito per l’importo pattuito pagando direttamente una parte della fattura ricevuta dal beneficiario.

Una procedura diretta e semplice che permetterebbe al contempo pure un controllo effettivo.

Resta inteso che questa regola andrà applicata per quei beni e servizi per i quali è disponibile un'offerta in Ticino o in Svizzera.

Per prodotti specialistici non presenti entro i confini cantonali dovrà invece essere accordata un'eccezione.

Inoltre un altro aspetto di cui si deve tenere conto è il fatto che in ossequio alla legge vigente, nel caso di sussidi superiori al 50% dell'intero investimento, l'intera operazione risulta sottomessa alla Legge sugli appalti che - ad oggi - impone l'assegnazione di appalti secondo una specifica graduatoria. Graduatoria che non permette di favorire esclusivamente entità attive sul territorio cantonale. Pertanto, per tali tipi di sussidio, il Consiglio di Stato è invitato a trovare una soluzione.

Per quanto invece riguarda quelle opere sussidiate e nelle quali vi sono mandati diretti o ad invito, la regola qui indicata risulta invece pienamente applicabile.

Evidentemente questa proposta non si dovrà applicare ai sussidi vincolati quali ad esempio i sussidi cassa malati.

Si invita pertanto il Governo a stilare le dovute modifiche nell'ambito dell'elaborazione di una modifica legislativa considerando la differenza e la particolarità dei diversi sussidi (vincolati alla legge e elargiti volontariamente dall'ente pubblico).

# Conclusioni

Per la ragioni sopra esposte, oltre che per la semplicità con la quale potrebbe essere introdotta una base procedurale in grado di applicare la presente iniziativa, si propone al Gran Consiglio di accogliere l’atto parlamentare, facendo ordine al Lodevole Consiglio di Stato di elaborare una modifica legislativa simile a quella preannunciata nel capitolo 3 del presente Rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara -

Caverzasio - Dadò - De Rosa - Durisch (con riserva) -

Farinelli - Garobbio (con riserva) - Gianora -

Kandemir Bordoli (con riserva) - Pini - Pinoja